



RIMBORSI SPESE AL VOLONTARIO SPORTIVO

La figura del volontario sportivo è stata introdotta dal decreto correttivo al D.lgs 36/2021.

La norma indica chiaramente che il volontario sportivo non può percepire compensi di qualsiasi tipo dall'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria opera sportiva.

Può invece ricevere il rimborso di spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune della propria residenza.

Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché:

- le stesse non superino l'importo di 150 euro mensili;
- l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

È fondamentale, dunque, che l'organo competente, di solito il Consiglio direttivo, disponga quali spese e per quali attività possono essere rimborsate con l'autocertificazione.

Non è possibile prescindere dalla mansione svolta e accordare il rimborso sulla base dello status di tesserato del volontario.

La soglia mensile di 150 euro mensili, inoltre, si riferisce esclusivamente alle somme autocertificate.

Il rimborso spese può essere anche di maggiore entità se è documentato, cioè se il volontario sportivo presenta i documenti giustificativi (fatture, scontrini, ricevute, ecc.).

Il pagamento del rimborso spese può essere effettuato anche in contanti poiché l'obbligo di pagamento tracciato non riguarda il volontario, bensì lavoratore sportivo.

Va tenuta presente, in ogni caso, la soglia del pagamento in contanti che a oggi è pari a 5.000 euro.

Roma, 27 marzo 2024

Per informazioni
Ufficio Contratti e Centro Studi Legislativi
affarilegali@federugby.it